



PARCO  
ARCHEOLOGICO  
DI POMPEI

Spett.le  
3VU s.r.l.  
via Avigliana n. 76  
10040 – Rivalta (TO)  
p.e.c. 3vusrl@legalmail.it

1

**Oggetto: Lettera di incarico per l'affidamento diretto della fornitura del servizio di rilievo 3D e copia dei calchi di Civita Giuliana.**  
**C.I.G.: Z892DD124A**

Il Parco Archeologico di Pompei (C.F. 90083400631), in persona del suo Direttore Generale ad interim (d'ora poi citato in forma abbreviata come "Amministrazione"), con Decreto n. 330 del 22.12.2020 ha disposto, ai sensi degli artt. 36, comma 2 lett. a), del D.lgs. n. 50/2016 e 1, comma 2 lett. a), del Dl. 76/2020, di affidare l'incarico per la realizzazione del rilievo laser 3D e di copia dei calchi delle due vittime dell'eruzione rinvenuti in località Civita Giuliana (d'ora in poi in forma abbreviata "prestazione") alla 3VU s.r.l., con sede in Rivalta (TO), alla via Avigliana n. 76 (P.I. 06442060015), (d'ora poi citata in forma abbreviata come "Impresa").

In virtù del richiamato provvedimento dirigenziale, si affida a codesta Impresa la esecuzione della prestazione ai seguenti patti e condizioni, che si intenderanno integralmente accettati con la sottoscrizione della presente lettera di incarico:

#### **Art. 1. Oggetto dell'appalto**

Il Parco Archeologico di Pompei, nell'esercizio delle proprie funzioni di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale, allo scopo di preservare l'eccezionale ritrovamento e di promuovere e assicurare la più ampia fruizione pubblica dei beni in sua consegna, intende realizzare il rilievo laser scanner 3D e una copia dei calchi delle due vittime dell'eruzione rinvenute durante le attività di scavo in corso in località Civita Giuliana in Pompei.

L'appalto ha ad oggetto la esecuzione delle seguenti attività:

Via Plinio 4 - 80045 Pompei (NA)  
E pa-pompei@beniculturali.it  
C mbac-pa-pompei@mailcert.beniculturali.it  
T +39 081 85 75 111



Ministero  
per i beni e le  
attività culturali  
e per il turismo

- Rilievo con fotocamere e trasformazione 3D dei files riguardanti n. 02 reperti rinvenuti nel sito di Civita Giuliana;
- Costruzione masse in poliuretano e fresatura a CNC dei due reperti;
- Finitura e colorazione dei medesimi;
- Imballo e consegna presso la sede del Parco Archeologico di Pompei.

2

L'elencazione delle attività di cui sopra è fatta a titolo esplicativo ma non esaustivo e non esclude l'Impresa dallo svolgimento delle ulteriori attività o sotto attività che dovessero rendersi necessarie nello svolgimento della prestazione.

#### Art. 2 Modalità di esecuzione dell'appalto e obblighi dell'Impresa

L'Impresa si obbliga ad eseguire la prestazione a perfetta regola d'arte e dovrà, pertanto, designare personale idoneo allo svolgimento delle attività oggetto del presente affidamento; inoltre, la stessa dovrà condurre la prestazione in completa autonomia, con l'organizzazione di proprie risorse e con gestione a proprio rischio.

L'Impresa si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore. L'Impresa si impegna, altresì, espressamente ad osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che saranno predisposte e comunicate dall'Amministrazione. L'Impresa si obbliga a consentire all'Amministrazione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'Impresa si obbliga a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione della prestazione.

L'Impresa si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l'Impresa si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente atto le disposizioni previste nelle disposizioni normative in vigore e a quanto previsto al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

#### Art. 3. Durata

L'Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni di cui al precedente art. 1, e a consegnare le copie commissionate presso la sede del Parco Archeologico di Pompei entro e non oltre il 30 marzo 2021 da considerarsi quale termine essenziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 1467 c.c..

#### Art. 4. Penali e mezzi di tutela

L'Amministrazione applicherà, salvo i casi di accertata forza maggiore, una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo. E' fatto comunque salvo il diritto dell'Amministrazione di agire in giudizio per ottenere il risarcimento degli ulteriori eventuali danni patiti.

#### Art. 5. Corrispettivo e modalità di pagamento

Per l'esecuzione delle prestazioni di cui al presente atto, l'Amministrazione corrisponderà all'Impresa l'importo di complessivi euro 19.000,00, oltre iva.

Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato in un'unica soluzione al termine della integrale esecuzione del contratto ed a seguito delle attività di controllo amministrativo-contabile, in virtù di quanto previsto dagli artt. 18 e 26 del D.M n. 49/2018.

Il pagamento del corrispettivo sarà eseguito a 30 gg dalla data ricevimento fattura.

La fattura dovrà essere trasmessa all'indirizzo di posta certificata mbac-ss-pes.fatt@mailcert.beniculturali.it – mediante sistema di fatturazione elettronica. Il Codice ufficio di destinazione per la fatturazione elettronica censito nell'indice delle Pubbliche Amministrazioni è il seguente: Codice IPA KTF671. La fattura dovrà fare riferimento al contratto cui si riferisce e dovrà obbligatoriamente indicare il Codice Identificativo Gara (CIG) relativo al presente affidamento.

#### Art. 6. Divieto di subappalto e di cessione del contratto

Tenuto conto della peculiarità della prestazione non è ammesso il subappalto.

E' fatto divieto all'Impresa di cedere il contratto a pena di nullità della cessione stessa.

#### Art. 7. Responsabilità e garanzie

L'Impresa assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto dell'Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare, anche per responsabilità dei propri collaboratori, in dipendenza della

prestazione, obbligandosi altresì a sollevare e tenere indenne l'Amministrazione da ogni pretesa di danni contro di essa eventualmente rivolta da terzi, anche in sede giudiziale.

L'Impresa, all'atto della accettazione della presente lettera di incarico, a garanzia del corretto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto dovrà costituire la garanzia definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, prestata a mezzo di fidejussione bancaria o assicurativa.

La cauzione può essere ridotta ai sensi di quanto previsto dall'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 espressamente richiamato dall'art. 103, comma 1, del medesimo decreto legislativo.

La garanzia fidejussoria, come stabilito nell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della appaltante.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento.

#### Art. 8. Recesso anticipato

L'Amministrazione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 109 del D.lgs. 50/2016, potrà esercitare il recesso dal contratto in qualunque momento dell'esecuzione, previo il pagamento delle prestazioni eseguite, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.

#### Art. 9. Risoluzione

L'Amministrazione, avvalendosi della facoltà riconosciuta dall'art. 108 del D.lgs. 50/2016, potrà risolvere il contratto all'avverarsi di una delle condizioni previste dal medesimo articolo. In tale ipotesi L'Impresa avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

L'Amministrazione ha, altresì, diritto di risolvere il presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora venga accertato un grave inadempimento dell'Impresa o il difetto del possesso dei requisiti prescritti dall'art. 80 D.Lgs. 50/2016, per violazione del divieto di cessione del contratto e per il mancato rispetto del termine essenziale previsto all'art. 3.

In tali ipotesi l'Impresa avrà diritto al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta.

La risoluzione del contratto determinerà il diritto dell'Amministrazione all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti.

**Art. 10. Tracciabilità dei flussi finanziari**

Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della L. n. 136/2010, l'Impresa ha comunicato i seguenti dati identificativi del conto corrente dedicato al presente appalto acceso presso la Banca Sella, Agenzia di Sangano (TO): n. 4400843262410 – IBAN IT14J0326831320000843262410, nonché le seguenti generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso: sigg.ri Fusco Simonetta (C.F. FSCCNT64B66L219P) e Di Michele Umberto (C.F. DMCMRT56S14L219M).

L'Impresa si obbliga a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

**Art. 11. Protocollo di legalità**

L'Impresa dichiara di essere a conoscenza del contenuto del Protocollo di Legalità sottoscritto tra l'Amministrazione e l'Ufficio Territoriale di Governo di Napoli in data 05 Novembre 2007 che si allega al presente contratto.

In caso di violazione dei principi del Protocollo su menzionato, oltre alle sanzioni in essi previste, si potrà risolvere il presente rapporto contrattuale con risarcimento dei danni anche alla immagine ed onorabilità dell'Amministrazione.

**Art. 12. Riservatezza e segreto delle informazioni**

L'Impresa si impegna a non rivelare a terzi e a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione del presente incarico, le informazioni relative a fatti o documenti che vengano messi a disposizione o di cui si venga comunque a conoscenza per l'espletamento del presente incarico. L'obbligo della riservatezza sarà vincolante per la durata del presente incarico e, successivamente, fino a quando le informazioni di cui l'Impresa sarà venuta a conoscenza saranno ritenute di dominio pubblico. È fatto divieto all'Impresa di pubblicare o di far pubblicare da specifiche tecniche, disegni, schemi, profili e ogni altro elaborato senza prima aver ottenuto il benestare scritto dell'Amministrazione, così come di comunicare o mostrare a terzi disegni o altri elaborati, tranne che per le necessità derivanti dall'esecuzione delle prestazioni assunte.

Art. 13. Trattamento dati personali

Ai sensi del Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (General Data Protection Regulation GDPR) si informa che i dati forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla procedura in oggetto e per l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Parco Archeologico di Pompei.

Art. 14. Foro competente

Per eventuali controversie nascenti in merito all'esecuzione del contratto è competente il Foro di Torre Annunziata.

Art. 15 Imposte e tasse

Le imposte e le tasse dovute per il presente atto sono a carico dell'Impresa.

Art. 16. Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare di incarico si applicano le vigenti norme civili e fiscali.

La presente lettera di incarico è immediatamente impegnativa a far data dalla sua sottoscrizione per accettazione da parte dell'Impresa.

il Direttore Generale ad interim  
prof. Massimo Osanna

per accettazione  
la 3VU s.r.l.

Il l.r.p.t.  
Umberto Di Michele

Dichiarazione sostitutiva per marca da bollo

OGGETTO: "Lettera di incarico per l'affidamento diretto della fornitura del servizio di rilievo 3D e copia dei calchi di Civita Giuliana"

Il sottoscritto UMBERTO DI NICHELE  
nato il 14/11/1956 a TORINO (prov. TO)  
Codice Fiscale DITICMIRIT56S44L219M  
residente a PIOSSASCO (prov. TO) in via A. MAZZONI n. 24

in qualità di:

legale rappresentante

titolare

procuratore

(altro specificare) .....

dell'impresa / società 3 VU S.r.l.

con sede in RIVALTA DI TORINO (cap. 10040) (prov. TO)

via/piazza AVIGLIANA 76

con Codice Fiscale n. 06442060015 con Partita IVA n. 06442060015

consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del DPR n. 445/2000 e dall'articolo 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi,

DICHIARA

1) di aver assolto al pagamento dell'imposta di bollo dovuta per il contratto di appalto in oggetto mediante l'acquisto della marca apposta sulla presente dichiarazione recante

- identificativo numero:.....;

- data di emissione:.....;


- importo pari a € : .....

2) che la marca da bollo è stata annullata;

3) che l'originale della presente dichiarazione è custodito dal sottoscritto con impegno di consegnarlo su richiesta del Parco Archeologico di Pompei.

Luogo/data

RIVALTA 19/01/2021

  
.....  
FIRMA

N.B. - La marca da bollo acquistata va apposta sulla dichiarazione ed annullata con timbro della società o con firma autografa del legale rappresentante. La dichiarazione, se non viene sottoscritta con firma digitale, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore.